

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 339)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1958

(V. Stampato n. 545)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro delle Finanze

(PRETI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 19 DICEMBRE 1958

**Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile
di pertinenza delle ferrovie dello Stato**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali, nonchè sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee.

La pubblicità di cui al comma precedente è esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione.

Restano ferme le disposizioni del decreto legge 22 maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n. 1149, e successive modificazioni, relativamente alla pubblicità impiantata in sede privata e visibile dalle sedi ferroviarie nonchè le disposizioni che regolano la pubblicità nell'interesse dei monumenti e del paesaggio.